



COMUNE DI MARMENTINO

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA SANTELLONE N. 1

Tel. 030.9228202 – Fax 030.9228010

Sito: www.comune.marmentino.bs.it

E- Mail: protocollo@comune.marmentino.bs.it

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'oggetto del presente regolamento è la locazione, mediante asta pubblica, degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale.

ART. 2 - DATA E LUOGO DELL'ASTA

La data, l'ora, il luogo e il tipo di asta saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale e resi noti con avviso pubblico, che conterrà anche l'elenco degli appostamenti fissi oggetto di locazione.

Al bando di asta pubblica verrà assicurata idonea trasparenza e pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio online del Comune di Marmentino.

ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE E DIRITTO DI RECESSO

La durata della locazione è stabilita in anni 4 (quattro), con esclusione di ogni possibilità di proroga.

Il recesso dal contratto di locazione dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro l'inizio della successiva annualità della locazione, e potrà avvenire solamente nei seguenti casi:

- morte, grave malattia del locatario o ritiro della licenza, a mezzo richiesta scritta dello stesso o, in mancanza, dei suoi aventi causa;
- appostamento non più idoneo all'esercizio venatorio (mancato rinnovo dell'autorizzazione regionale alla caccia da appostamento fisso);
- ragioni che rendano oggettivamente impossibile esercitare l'attività venatoria nella successiva stagione di caccia.

Per motivo diverso da quelli sopra indicati, il locatario, in caso di recesso, perderà il deposito cauzionale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la locazione, anche prima della scadenza, qualora si manifestassero cause ostative o motivi di interesse pubblico (per interesse pubblico si intende, a titolo esemplificativo, la necessità di locare, alienare o utilizzare il terreno nei cui mappali risulti compreso l'appostamento di caccia); in caso di recesso da parte dell'Amministrazione comunale, il locatario non avrà diritto a nessun compenso o indennizzo.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ASTA

Ogni appostamento fisso sarà oggetto di al più due esperimenti di gara e ogni partecipante potrà conseguire l'aggiudicazione di al più un appostamento.

Nel corso del primo esperimento di gara, per ciascun appostamento fisso di caccia oggetto della locazione, potranno presentare la propria offerta tutti i cittadini italiani residenti nel Comune di Marmentino che siano in possesso di licenza di caccia in corso di validità, nonché il titolare del contratto di locazione in scadenza (anche qualora non residente, purché sia in possesso di licenza di caccia in corso di validità).

Se, al termine del primo esperimento di gara, vi fossero degli appostamenti fissi di caccia ancora non aggiudicati, si procederà ad un secondo esperimento di gara, limitato a tali appostamenti, aperto a tutti i cittadini italiani residenti nell'Unione Europea che siano in possesso di licenza di caccia in corso di validità.

ART. 5 - MANCATA AGGIUDICAZIONE

In caso di mancata aggiudicazione di uno o più appostamenti successivamente al secondo esperimento di gara, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concederli singolarmente a trattativa privata (anche, eventualmente, a chi risulti già aggiudicatario, mediante asta pubblica, di un primo appostamento) o di avviare procedimenti per l'alienazione degli stessi; la procedura di concessione a trattativa privata potrà essere effettuata, altresì, in caso di appostamenti di caccia che si rendessero disponibili nel periodo di durata della locazione oggetto di asta pubblica, a causa di recesso anticipato da parte dei rispettivi locatari.



COMUNE DI MARMENTINO

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA SANTELLONE N. 1

Tel. 030.9228202 – Fax 030.9228010

Sito: www.comune.marmentino.bs.it

E- Mail: protocollo@comune.marmentino.bs.it

In caso di concessione a trattativa privata, l'importo del canone annuale concordato non potrà essere inferiore al 60% di quanto stabilito dall'Amministrazione comunale per la base d'asta, e comunque non inferiore ad € 150,00 (centocinquanta/00).

ART. 6 - BASE D'ASTA DEGLI APPOSTAMENTI

L'importo a base d'asta del canone di locazione annuale è stabilito dall'Amministrazione comunale per ogni singolo appostamento fisso di caccia.

ART. 7 - RILANCIO MINIMO

Le offerte non potranno essere pari o inferiori all'importo stabilito a base di gara: il rilancio minimo è fissato nella misura di € 10,00 (dieci/00).

ART. 8 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovrà essere versato da ogni aggiudicatario in un'unica rata annuale scadente il 30 settembre di ogni anno, a mezzo avviso di pagamento PagoPA: in caso di mancato pagamento del canone di locazione entro tale termine, il Comune di Marmentino, previo sollecito ad adempiere, provvederà al trattenimento del deposito cauzionale (art. 9) e all'immediata rescissione del contratto.

L'importo del canone sarà soggetto annualmente, a partire dal secondo anno di locazione, ad adeguamento nella misura del 100% dell'indice FOI.

La locazione si intende fatta a rischio del locatario, che è obbligato a pagare l'intero canone di locazione senza diritto a riduzione, anche nel caso in cui l'appostamento di caccia subisca danni naturali, accidentali o a causa di terzi.

ART. 9 - CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

La locazione sarà regolamentata da scrittura privata sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Ogni aggiudicatario, prima della sottoscrizione della scrittura privata, verserà al Comune di Marmentino, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari ad un'annualità del canone di locazione aggiudicato; tale deposito cauzionale, salvo diversa previsione regolamentare, sarà restituito al locatario alla scadenza del contratto.

ART. 10 - MANUTENZIONE/MIGLIORIE DELL'APPOSTAMENTO DI CACCIA

Gli aggiudicatari dei posti di caccia sono obbligati, a loro cura e spese, a eseguire tutte le necessarie migliorie e manutenzioni ordinarie per garantire la conservazione dell'appostamento di caccia, delle attrezzature e degli eventuali manufatti che ne costituiscano il complesso.

I locatari si impegnano alla pulizia annuale dell'appostamento entro il raggio di 40 m dal capanno, nel rispetto delle norme e prescrizioni forestali: ai sensi della vigente normativa regionale sui boschi, gli assegnatari dell'appostamento di caccia potranno procedere al taglio della legna solamente previo inoltro agli uffici comunali della richiesta di autorizzazione al taglio.

Le riparazioni o manutenzioni straordinarie all'appostamento di caccia potranno essere eseguite con il consenso del Comune, mediante titolo abilitativo (pratica edilizia), e nel rispetto del vigente PGT.

Senza la preventiva obbligatoria autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, è assolutamente vietato:

- spostare il capanno;
- recintare, in tutto o in parte, l'appostamento di caccia con staccionate in legno, filo spinato, rete metallica o altro impedimento.

Le migliorie e le manutenzioni necessarie per il miglior godimento dell'appostamento di caccia assegnato non potranno modificare la destinazione d'uso del bene e dovranno essere comunicate al Comune: la mutata destinazione d'uso del bene locato o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie e senza il consenso del Comune produrranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, oltre al diritto del Comune di applicare una sanzione pecuniaria e/o di pretendere dal conduttore il ripristino dell'appostamento di caccia nello stato in cui questi l'ha ricevuto.



COMUNE DI MARMENTINO

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA SANTELLONE N. 1

Tel. 030.9228202 – Fax 030.9228010

Sito: www.comune.marmentino.bs.it

E- Mail: protocollo@comune.marmentino.bs.it

Periodicamente, il conduttore, su richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà produrre idonea documentazione fotografica che attesti lo stato di manutenzione dell'appostamento di caccia; l'Amministrazione comunale si riserva, altresì, il diritto di ispezionare o far ispezionare gli appostamenti di caccia dei quali non sia stata acquisita la documentazione fotografica o per i quali la stessa non sia stata ritenuta idonea.

ART. 11 - RILASCIO DEGLI APPOSTAMENTI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE

Alla scadenza del contratto, gli appostamenti fissi di caccia dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto di uso e vetustà; gli apprestamenti e gli impianti utilizzati dal conduttore per l'esercizio venatorio, comprese eventuali migliorie alla struttura e al terreno apportate nel corso della locazione, al termine della stessa si intendono acquisiti in proprietà dal Comune senza che il locatario possa pretendere alcun indennizzo.

Si precisa che gli apprestamenti si intendono costituiti da:

- capanno in legno o pietra;
- eventuali pertinenze al capanno destinate al servizio dello stesso;
- eventuale custodia per uccelli;
- piante e coltivazioni, verdi o secche, esistenti sul terreno di pertinenza.

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il precedente locatario, qualora non risultasse titolare della locazione successiva, dovrà lasciare libero l'appostamento da qualsiasi oggetto di sua proprietà (decorso tale termine, ogni cosa diverrà di proprietà del nuovo locatario) e da qualsiasi impedimento, anche se autorizzato (decorso tale termine e non avendo adempiuto, il deposito cauzionale non sarà restituito).

ART. 12 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATARIO

L'aggiudicatario dell'appostamento di caccia dovrà depositare presso gli uffici del Comune, entro il 30 settembre di ogni anno:

- copia del decreto regionale di autorizzazione alla caccia da appostamento fisso;
- copia del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia da appostamento fisso;
- copia del versamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto fucile uso caccia;
- copia del versamento del canone annuale di locazione al Comune.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi da parte del conduttore dell'appostamento, il Comune, previo sollecito ad adempiere, procederà alla revoca della locazione e all'incasso del deposito cauzionale.

È assolutamente vietato, infine, cedere, a qualsiasi titolo, e/o sublocare a terzi l'appostamento fisso di caccia.